



# COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

COPIA

Trasmessa all'Albo Pretorio il 26 GEN 1990

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 01

**OGGETTO: Regolamento sul sistema dei controlli interni. Approvazione-**

L'Anno == **DUEMILATREDICI** == il giorno == **VENTIDUE** == del mese di == **GENNAIO** == alle ore == **16,30** == nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di Piazza IV Novembre, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. **Orazio Di Marcello** - Sindaco.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 15 e assenti, sebbene invitati, = n° 2 = come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	DI MARCELLO ORAZIO	X		10	NOBILE BENEDETTO	X	
2	SOTTANELLA ANGELA	X		11	MARCATTILII SANDRA		X
3	ANDRENACCI GIULIANO		X	12	MAGNARELLI FABRIZIO	X	
4	POLTRONE MARCO	X		13	PICCIONI PASQUALINA	X	
5	DI MATTEO SIMONA	X		14	CORE MICHELE	X	
6	BELTRAMBA ROBERTO	X		15	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
7	FIORA' LUCIANO	X		16	MARTINI MASSIMO	X	
8	MAROZZI MAURIZIO	X		17	DI MATTEO EMILIA	X	
9	PALANDRANI LUCIANO	X					

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

All'inizio di seduta il consigliere **Nobile Benedetto**, in qualità di Capogruppo del "P.D." legge una dichiarazione politica sul "caso Andrenacci", che poi consegna, per iscritto, al Segretario Generale per l'alligazione al presente provvedimento- cfr. alleg. C).

Seguono considerazioni di alcuni esponenti dei vari gruppi:

- a) sulla "vicenda Andrenacci";
- b) sulla "candidatura alla Camera" della Consigliera Emilia Di Matteo- cfr. parte iniziale dell'alleg. B)-.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** relazione dell'Assessore **Fiorà Luciano**, che sintetizza il contenuto della proposta;

**Uditi** i vari interventi riportati in sintesi **nell'alleg. B);**

**Dato** atto che nel corso del dibattito:

**A)**

- si allontana dall'aula il consigliere Cianella M.Cristina (14)
- rientra in aula il consigliere Cianella M.Cristina (p. 15)
- entra in Aula il consigliere Marcatilli Sandra (p. 16)

**B)**

- il consigliere **Di Matteo Emilia** formula un emendamento, così sintetizzato dal Segretario Comunale:

Alla fine del comma 2 dell'art. 8, aggiungere..."ANCHE SU IMPULSO DI CONSIGLIERI COMUNALI O CITTADINI PORTATORI DI INTERESSI LEGITTIMI";

**PREMESSO** che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico; (solo per gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.)
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa) (solo per gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima

applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.);

**PRECISATO** che il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;

**RILEVATO** come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosca alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", nonché dall'articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione ;

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss. mm.ii.;

**TENUTO CONTO** che il Comune di Mosciano Sant'Angelo, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolge:

- i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile, mentre, per le sole determinazioni dirigenziali, il parere di regolarità tecnica è insito nella sottoscrizione della medesima da parte del Dirigente competente per materia e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- pareri e visti (articoli 39 e 40 del Regolamento comunale di contabilità) sono espressi secondo il Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno (con particolare riferimento ai paragrafi 7, 65 e 73 che, di fatto hanno anticipato di quattro anni i contenuti del D.L. n. 174/2012);
- il controllo di gestione è già operativo, essendo già stato previsto dagli articoli 196 e seguenti del TUEL e definito in maniera strutturata dal vigente regolamento di contabilità (Capo XI) ;
- ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il consiglio comunale, in corso d'esercizio, verifica "lo stato di attuazione" di quanto programmato, mentre ne effettua la verifica conclusiva all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione ;
- il controllo sugli equilibri finanziari è già costantemente presidiato dal Dirigente del Settore Finanziario, come l'articolo 153 del TUEL prevede, nonché dal paragrafo 67 del Principio Contabile n. 2 del 18.11.2008: "il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio ";

**PRECISATO** come il regolamento di competenza del Consiglio Comunale in ordine al Sistema dei Controlli interni ha per oggetto la cornice generale dei

principi cui si attengono le diverse tipologie in esso individuate che dovranno essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli uffici e dei servizi competenti per materia, ragione per la quale l'eventuale disciplina di dettaglio e attuativa del Sistema dei controlli interni deve essere demandata alla potestà regolamentare della Giunta Comunale in materia di *organizzazione* ;

**RILEVATO** come, l'art. 3, comma due, del D.L. n. 147/2012 obblighi gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito "regolamento adottato dal consiglio" entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, sanzionando la mancata approvazione entro il termine di novanta giorni dalla data di sua entrata in vigore con lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 D.Lgs. n. 267/2000, previa diffida del Prefetto della provincia al Consiglio medesimo a provvedere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni;

**ATTESO** che il Segretario Generale, ha predisposto uno schema di regolamento per l'attivazione unitaria del sistema dei controlli ;

**ESAMINATO** lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da 12 articoli che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale ;

**VISTI** i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Posto a votazione dal Sindaco, l'emendamento integrativo, proposto dal Consigliere Di Matteo Emilia, lo stesso viene approvato all'unanimità (p.16).

Posta a votazione dal Sindaco, la proposta di delibera nel suo complesso, come sopra emendata, si ottiene:

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, come sopra emendato, composto da articoli 12 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – cfr. alleg. A).
2. D'inviare la presente deliberazione al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
3. DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione.

Inoltre,


IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,  
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano (p.16);

D e l i b e r a

- rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4^ comma- del TUEL.

Si allontana dall'Aula il consigliere Poltrone Marco (p. 15)




# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

*Provincia di Teramo*

*Settore Amministrativo – Servizio Affari generali*

## *REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI*



# REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

(adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 01 del 22.01.2013)

## CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

### Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato in applicazione degli artt.147 e ss. del TUEL ed in riferimento ai principi di cui agli artt.1 e 4 del D. Lgs. 286/1999, così come integrati dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, disciplina le modalità di funzionamento dei controlli interni nel Comune di Mosciano Sant'Angelo.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono integrate dalle norme contenute nel Regolamento di contabilità e nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e del ciclo della performance.

### Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

1. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo istituisce il sistema dei controlli interni, articolato nelle funzioni ed attività descritte nell'art.147 del TUEL.

2. Il sistema dei controlli interni è strutturato in:

- a) **controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) **controllo di regolarità amministrativa e contabile:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile degli atti dell'ente;
- c) **controllo sugli equilibri di bilancio:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- d) **valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute** in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario.

4. Le suddette attività di controllo sono integrate dai controlli di competenza dell'Organo di revisione contabile, secondo la disciplina recata dal TUEL e dal Regolamento di Contabilità, e dall'OIV, secondo la disciplina recata dal Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

5. I soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni hanno cura di operare ed assicurare il necessario coordinamento delle disposizioni introdotte dal presente regolamento con le direttive contenute nel programma triennale della trasparenza e nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

6. Nel caso in cui l'ente aderisca ad una Unione di Comuni l'attività di controllo interno potrà essere svolta in forma associata.

### **Art. 3 - Relazione di inizio e fine mandato e valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute.**

1. Al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l'Ente provvede a redigere una relazione di inizio e fine mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento.

2. La relazione di inizio mandato, è predisposta dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione del segretario comunale, ed è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

3. La relazione di fine mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione del segretario comunale, ed è sottoscritta dal Sindaco entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) situazione finanziaria e patrimoniale;
- c) quantificazione della misura dell'indebitamento.

5. Allo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, effettua almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi previsti nella Relazione previsionale e programmatica. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il Consiglio comunale detta alla Giunta comunale eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi. La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione. La giunta comunale, attraverso la relazione prescritta dagli articoli 151, comma 6, e 231 del TUEL,



esprime valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

## **CAPO II - IL CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Art. 4 - Definizione**

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati in sede di Piano esecutivo di gestione e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

### **Art. 5 - Fasi del controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 del TUEL.

3. L'attività del controllo di gestione si svolge attraverso tre fasi principali:

- a) programmazione;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) verifica e valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano esecutivo di gestione al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. Programmazione: sulla base della Relazione Previsionale e programmatica, il Segretario, con il supporto del Servizio Finanziario, in sede di formazione del Piano Esecutivo di gestione, individua le risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate a ciascun responsabile ed a ciascun obiettivo. Qualora non sia possibile assegnare una risorsa in modo specifico ad un responsabile o a un obiettivo, si utilizza il criterio della prevalenza. Laddove possibile, sono comunque assegnati capitoli di spesa o di entrata sotto il controllo esclusivo del responsabile di servizio in modo da incrementare sia il grado di responsabilizzazione del gestore della risorsa, sia la misurabilità e l'attribuzione dell'effettivo risultato.

5. Budgeting: sulla scorta della attività di individuazione, con la adozione del Piano Esecutivo di Gestione la giunta comunale procede alla assegnazione delle

risorse. Il PEG contiene per centro di responsabilità l'elenco degli obiettivi e delle risorse assegnate a ogni centro di responsabilità.

6. Verifica: l'unità organizzativa preposta provvede all'attività di verifica della gestione, finalizzata ad accertare l'utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse per la massimizzazione dei risultati da rapportare al grado di raggiungimento accertato.

7. I risultati della verifica sono rendicontati nei report intermedio nel mese di settembre, e di fine esercizio, nonché nel Referto annuale del controllo di gestione, redatto alla chiusura del Rendiconto della gestione.

8. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

### **CAPO III - IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

#### **Art. 6 – Definizione**


1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi e sulle proposte di atti amministrativi.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- legittimità: l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia;
- regolarità: l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo;
- correttezza: il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi.

3. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell'art. 153 del TUEL sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili dei servizi. Per la disciplina di detta forma di controllo si fa rinvio al Regolamento di contabilità.

4. Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i funzionari sono responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della



legittimità, della regolarità e della correttezza, nonché dell'efficienza, della propria attività.

5. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

6. L'Amministrazione svolge l'analisi d'impatto della regolamentazione per valutare, anche nella fase di proposta, gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi e amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa.

### **Art. 7 – Soggetti preposti al controllo**

1. Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in fase preventiva, sia in fase successiva all'adozione dell'atto.

2. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta è esercitato dal responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del TUEL con il quale il medesimo garantisce la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione da adottare e del procedimento a questa presupposto.

3. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva su ogni altro atto amministrativo è svolto da ciascun responsabile del servizio attraverso la stessa sottoscrizione dell'atto.

4. Il controllo di regolarità amministrativa in fase concomitante sull'attività del Consiglio e della Giunta è svolto dal Segretario comunale che esercita le funzioni di assistenza e collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed a tal fine partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi.

5. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale.

### **Art. 8 – Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva**

1. Sono sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni ecc.).

2. Il numero di atti sottoposti a controllo corrispondono, per ogni Servizio dell'Ente, a non meno del cinque (5) % per cento del totale degli atti di cui al

comma precedente riferiti al trimestre precedente. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, **"anche su impulso di consiglieri comunali o cittadini portatori di interessi legittimi"**.(\*)

3.L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata estraendo dall'elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti, per ciascun settore, pari alla percentuale indicata.

4.Il Segretario comunale ha cura di verificare l'attività di ogni servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente. Sono in ogni caso sottoposte a controllo successivo le determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi superiori alla soglia comunitaria.

5.Nel caso in cui l'atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi di legittimità, nonché nei casi di irregolarità gravi, il segretario comunale procede alla tempestiva segnalazione al soggetto che ha adottato l'atto oggetto di controllo, affinché il medesimo proceda, in sede di autotutela, all'annullamento, alla convalida od alla rettifica dell'atto.

(\*) **Emendamento aggiunto nel corso della seduta consiliare del 22.1.2012.**

#### **Art. 9 – Parametri di riferimento**

1.Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- motivazione dell'atto;
- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- comprensibilità del testo.

#### **Art. 10 – Risultato del controllo**

1.Il Segretario comunale predispone entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente. La relazione può

contenere anche suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, proponendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi.

2. Nel caso in cui, dal controllo, emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, od anche al fine di evitare l'adozione di atti affetti da vizi, il Segretario adotta circolari interpretative o direttive per orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell'ente.

3. Per promuovere e facilitare l'omogeneizzazione della redazione degli atti, la struttura operativa a supporto del Segretario può predisporre modelli di provvedimenti standard, cui le strutture dell'Ente possono fare riferimento nello svolgimento della loro attività.

4. Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco e al consiglio comunale.

5. I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa.

## **CAPO IV - IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

### **Art. 11 - Rinvio**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo e del Segretario.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, cui si fa rinvio, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

3. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

## **CAPO V - NORME FINALI**

### **Art. 12 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio comunale

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali.

## ALLEG. B)

**Martini Massimo:** Fa presente che il documento letto da Nobile è la chiara ammissione del fatto che il gruppo del PD si è "sfasciato". In Commissione Bilancio, a dire dell'oratore, i componenti del PD assenti delegano, addirittura, i consiglieri di SEL, meglio quindi che se ne tornino a casa!

Fa presente, inoltre, che se la maggioranza è in pieno sfascio, il merito è di una parte dell'opposizione, una opposizione che, da 4 anni a questa parte, finalmente c'è!!!

Formula gli auguri alla consigliera Di Matteo per la prestigiosa candidatura al Parlamento.

Si chiede: se il gruppo del Partito Democratico è stato così efficiente, come mai nessuno di loro ha mai preso una candidatura prestigiosa?

E risponde a se stesso: peccà lu partète 'nci li vò! Perché non sono capaci di amministrare... (battibecco col Sindaco)...

**Sindaco:** Il mondo non finisce oggi!

**Cianella M.Cristina:** Ritiene che tutto il consiglio debba riconoscere il prestigio della candidatura della Di Matteo, indipendentemente dalla rappresentanza politica che quest'ultima esprime.

Riguardo al discorso di Nobile su Andrenacci, chiede:

- se la posizione di quest'ultimo sia stata rimessa a qualche organo superiore all'interno del Partito Democratico;
- se non fosse stato meglio affrontare l'argomento in presenza di Andrenacci (e non in sua assenza!) per una semplice ragione di contraddittorio;
- se non sia il caso che anche SEL, l'alleato di sempre, esprima un suo giudizio sulla vicenda Andrenacci, data la sua posizione notevolmente rafforzata dagli ultimi eventi all'interno della maggioranza.

**Di Matteo Emilia:** Ringrazia coloro che le hanno fatto gli auguri per la sua candidatura alle prossime politiche.

Riguardo al documento letto da Nobile, ritiene che la cosa interessi poco ai cittadini, che hanno ben altri problemi. Le beghe di Palazzo restano tali e non si può pensare che siano problemi dei cittadini. In questa fase storico-sociale, ai cittadini interesserebbe poco il fatto se Andrenacci stia fuori o dentro al PD, se sia stato o se verrà cacciato. A suo dire trattasi di una sorta di panno sporco che poteva essere benissimo lavato nella "botteghe oscure" del partito.

**Palandrani Luciano:** Il "caso Andrenacci" è una problematica interna al PD. Il PD ha preso le

sue autonome decisioni ed ha fatto le sue considerazioni, prescindendo dalle posizioni di SEL in merito. Come gruppo esprime condivisione per la posizione del PD riguardo al consigliere Andrenacci.

Prende atto che la consigliera Di Matteo è già in campagna elettorale visto che si preoccupa tanto dei cittadini di Mosciano.

**Poltrone Marco:** Si unisce a quanti hanno fatto i complimenti ad Emilia per la candidatura e le augura di poter portare le sue istanze in Parlamento. Quanto alla lettura del documento del PD, afferma che è un fatto interno al partito e che, quindi, è meglio passare alla discussione dei punti che possono interessare i cittadini.

**Nobile Benedetto:** Per quanto riguarda il consigliere Andrenacci, il PD, che io oggi rappresento, dichiara che detto consigliere, oggi, è fuori dal partito perché lo stabilisce il Regolamento. Non è stato mandato via, ma è lui che, con il suo comportamento, è uscito fuori dal partito. Se vi sono poi dietro altre situazioni, queste ultime verranno valutate dagli organi superiori (es. la sezione provinciale).

**Piccioni Pasqualina:** Facciamo delle considerazioni politiche, ma ammettiamo che le vicende interne ai partiti se le devono sbrigare i partiti stessi in base ai loro statuti. Si associa a quanti si sono complimentati con la Di Matteo per la candidatura alla Camera, augurandole una positiva esperienza, anche a vantaggio della cittadina di Mosciano.

**Fiorà Luciano:** In base alla propria autonomia normativa, il Comune va a disciplinare il sistema dei controlli interni ai sensi del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre 2012, n. 213.

Si parte dalla tradizionale distinzione tra funzione di indirizzo, propria degli organi politici e compiti di gestione.

I soggetti che partecipano alla effettuazione di detti controlli sono:

- il segretario
- i responsabili di servizio
- le unità di controllo
- il Revisore dei Conti
- l'OIV

Il sistema si prefigge di:

A) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amm.va, al fine di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, tra risorse impiegate e risultati;



B) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;

C) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche in relazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal PdS interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e l'attività di controllo da parte del Responsabile dei Servizi;

D) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti;

Le tipologie dei controlli che si vanno a regolamentare possono essere suddivisi in due gruppi :

- controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile;
- controllo strategico.

Il controllo di regolarità amm.va e contabile può essere suddiviso in due tronconi:

- a) preventivo
- b) successivo

Il controllo preventivo è esercitato dai Responsabili di Settore e dal Responsabile degli Affari Finanziari con i pareri tecnico e contabile di cui all'art. 49 del TUEL; il controllo successivo, invece, avviene sotto la direzione del Segr. Gen. e si esercita attraverso la modalità della selezione casuale di atti effettuata con tecniche di campionamento (detto controllo va esercitato almeno sul 5% degli atti emanati).

Le risultanze del controllo saranno trasmesse periodicamente dal Segretario a: Dirigenti, Revisore dei Conti, N.d.V. e C.C.-

Quanto al controllo strategico, esso è coordinato dal D.G., ed è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, dai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, dalla qualità dei servizi erogati e dal grado di soddisfazione della domanda espressa. Vanno predisposti dei rapporti da sottoporre alla Giunta ed al C.C. -

L'oratore ammette che si va a dare un ulteriore carico di lavoro a Segretario e Dirigenti, senza che tuttavia l'Ente possa assumere altre persone.

Chiude il suo intervento affermando che la candidatura della Di Matteo è un onore per tutto il Consiglio Comunale di Mosciano S.A. -

**Di Matteo Emilia:** Ringrazia per gli auguri che sono stati a lei formulati da vari settori del C.C.-

Accenna al controllo amm.vo (contemplato nel Regolamento proposto), da esercitare sia in via preventiva che successiva alla adozione dell'atto e dà testuale lettura degli articoli di riferimento. Si sofferma sul controllo successivo riguardante la legittimità degli atti, cosa che, finora, sarebbe mancata, dato che in realtà tutti gli altri tipi di controllo già c'erano.

Fa presente che se lo Stato è arrivato a scrivere una norma di tal fatta un motivo ci deve pur essere. Cioè vi è qualcosa che non va negli EE.LL.!

Rispetto ai controlli già previsti dalla normativa ciò che non andava nei Comuni era il fatto che non si facevano più controlli di legittimità degli atti. Alla domanda rivolta tante volte dall'opposizione alla Segretaria Comunale di verificare la legittimità degli atti, quest'ultima avrebbe costantemente risposto di non essere tenuta per legge a farlo!

Fa presente di non aver letto in questo Regolamento, oggi sottoposto all'esame dell'assise, il fatto se il Segretario debba pronunciarsi sulla legittimità prima che la proposta venga sottoposta agli organi collegiali.

Ci possono essere, infatti, proposte con parere tecnico favorevole, ma che potrebbero avere un problema di legittimità, tipo la competenza dell'organo.

I Segretari Comunali sono dipendenti del Ministero dell'Interno adesso e, quindi, sono pagati dai cittadini. Devono quindi lavorare per i consiglieri, per gli assessori e per i cittadini.

Non vi dovrebbe dunque essere alcun rapporto di sudditanza del Segretario nei confronti del Sindaco che lo nomina.

Anche se alcuni segretari avevano alzato le mani, dicendo: la legge non ci dà la possibilità di esprimerci sulla legittimità, la giurisprudenza, invece, già si era orientata diversamente. I consiglieri, infatti, erano considerati responsabili di tutti gli atti portati in C.C., soprattutto di quelli aventi natura finanziaria. Ma il Segretario di questi atti è responsabile anche lui, perché controfirma il bilancio... Quindi se il legislatore è arrivato a queste conclusioni è perché i segretari comunali non facevano più il loro lavoro. Adesso devono farlo! Devono attivare un controllo sugli atti dei dirigenti, ma importante, a suo dire, è che venga preventivamente controllato anche ogni atto che viene portato in Giunta o in Consiglio, con tanto di visto di legittimità.

**Sindaco:** Invita la Segretaria ad illustrare alcuni aspetti tecnici.

**Segretaria:** (intervento f.m...) Dal 2015 scatteranno i controlli sulla qualità dei servizi e sulle partecipate per i Comuni sopra i 15 mila abitanti...

Premessa: la materia dei controlli è soggetta a riserva di legge. E' necessario un intervento legislativo atto a disciplinarne la tipologia.

La L. 213 sancisce il principio che il controllo di regolarità amm.va sulle proposte di Giunta e di Consiglio compete al Funzionario. Quindi è evidente che non vi è stata alcuna reintroduzione del vecchio parere di legittimità da parte del S.C. -

La regolarità, in sede preventiva, la deve asseverare il Dirigente. Io vi dico anche che, per onestà intellettuale, in questo Regolamento ho esplicitato anche il controllo concomitante. Cioè io sono qui a servizio vostro e dei cittadini. E' evidente che, come è sempre accaduto, laddove vi fossero aspetti problematici, io non mi sono mai tirata indietro per asseverare una presunta illegittimità dell'atto deliberativo già firmato dal Dirigente. Quindi: il parere di legittimità sulle proposte di delibera io non lo posso mettere, in quanto il parere di regolarità tecnica è dato dal Dirigente; io continuerò, tuttavia, a svolgere le mie funzioni referenti, che sono importanti, perché vi dico subito che il controllo successivo, forse è sfuggito a qualcuno, non si fa sugli atti deliberativi, ma sugli atti dirigenziali, cioè sulle determine. Quindi io, onestamente, penso che il controllo vada fatto su tutti gli atti e per questo, sulle delibere, per le quali non era possibile reintrodurre il controllo di

legittimità, ho previsto un controllo concomitante, con la possibilità di un referto, rebus sic stantibus...E' questo quello che chiedeva la Di Matteo...

**Di Matteo Emilia:** Credo sia l'art. 7, comma 4....

**Segretaria:** Esatto... Poi è evidente che "concomitante" non vuol dire "nel corso della seduta"... Se qualcuno ha un dubbio, gli atti sono a disposizione prima... Io, tra l'altro, il mio cellulare ce l'ho sempre acceso... Quindi, nel momento in cui vi è bisogno di confrontarsi con me, io sono sempre a disposizione, anche per fare un referto scritto. Oltre questo non potevo andare... perché ripristinare un controllo preventivo di legittimità era contro legge!

**Cianella M.C.:** L'intervento del legislatore di modifica dell'art. 147 del TUEL è sintomo di quella che è la situazione in cui oggi si trova l'Italia a partire dalle Amministrazioni locali. Dice di aver partecipato, lo scorso sabato, ad una conferenza nel corso della quale Giuseppe Ayala avrebbe detto: se noi fossimo un paese normale non avremmo bisogno di una norma sulle liste pulite! Stessa cosa è l'andare a implementare la serie dei controlli interni. Essi servono, ma non è che noi dobbiamo agire bene perché ci sentiamo sotto controllo!!!

Giudica importante per questo C.C. l'art. 7 della proposta di Regolamento. In particolare il controllo concomitante sugli atti da parte del S.C. - Infatti ricorda che in questo ultimo triennio tante volte i consiglieri comunali si sono trovati di fronte ad atti viziati e che, puntualmente, sono tornati indietro. A suo dire in effetti in questo C.C. si dovrebbe parlare di ben altro (cioè di programmi!) e non di regolarità tecnica degli atti, per assicurare la quale vi sono funzionari lautamente pagati.

Interessanti sarebbero pure:

- il risultato di verifica intermedio;
- la verifica a campione su almeno il 5% degli atti;
- l'obbligo di pubblicazione della relazione generale sull'attività svolta, relativamente all'anno precedente.

Si augura che quest'ultima non sia solo una accozzaglia di chiacchiere vuote, ma un autentico confronto tra programmi e quanto realizzato.

Annuncia voto favorevole a nome di N.O.-

**Piccioni Pasqualina:**

Trattasi di provvedimento da adottare in base a specifica disposizione di legge che obbliga i Comuni ad essere un po' più attenti ai controlli. Dicesi d'accordo con l'Assessore Fiorà sul fatto che il ruolo del Segretario venga rivisto con un carico di lavoro in aumento. Annuncia voto favorevole.

**Poltrone Marco:** Anche lui annuncia voto favorevole. Enumera i vari tipi di controllo, ma soprattutto si sofferma sulla relazione di fine mandato, un valido strumento dal quale deve risultare cosa abbia fatto un'amministrazione, quali risultati abbia prodotto, l'esistenza di un eventuale indebitamento, ecc.-

Lamenta il non funzionamento della Commissione preposta allo studio e la revisione dei vari regolamenti, che permetterebbe, invece, ai vari consiglieri di dare un proprio contributo.

**Di Matteo Emilia:** Io a questo regolamento vorrei aggiungere un comma, rispetto al Segretario Comunale che fa il controllo di regolarità amm.va. Infatti viene detto che rispetto agli atti, come le determina, il campione preso in considerazione deve essere non minore del 5%, mentre nei confronti delle delibere di Giunta e Consiglio vi è un controllo di regolarità amm.va. Io rispetto alle determinazioni dei dirigenti, vorrei proporre, se possibile, rispetto alla normativa che in questo momento

non ho presente, se, su richiesta o segnalazione dei consiglieri comunali, il Segretario Comunale possa attivare il controllo... e non limitarsi a quello a campione....

**Sindaco:** Possiamo aggiungere... **Su impulso di consiglieri comunali o portatori di interesse...**

**Di Matteo Emilia:**... Nel senso che se qualcuno fa notare un errore, lei comunque, Segretaria, ha titolo per intervenire...

**Sindaco:** Non ci sono problemi perché sono cose sulle quali pure noi avevamo ragionato..

**Segretaria:** Alla fine del comma 2 dell'art. 8, aggiungere... **ANCHE SU IMPULSO DI CONSIGLIERI COMUNALI O CITTADINI PORTATORI DI INTERESSI ...**

**Sindaco:** Non è che uno qualsiasi viene qua, fa la richiesta, tanto per farla...Ma su una pratica specifica che lo riguarda o perché ha un procedimento in corso ...è chiaro che lo può fare. ..Volevo ricordare che preparare un Regolamento non è semplice soprattutto quando le regole cambiano ogni settimana... Ricorda la produzione schizofrenica di leggi...Stamattina, racconta, il primo cittadino, stavo negli uffici. L'impiegato mi ricordava che deve adempiere alla liquidazione delle fatture entro trenta gg. - Chiede il DURC all'Istituto competente, ma in 30 gg. non te lo dà... Purtroppo, vi sono addirittura leggi che confliggono. A volte, tra Enti, basterebbe comunicare la password per accedere in maniera riservata alla banca dati ed avere ...Sono cose che a noi sembrano banali, ma che a causa della farraginosità della burocrazia diventano insormontabili...Ricorda:

- l'art. 114 della Costituzione che riconosce agli Enti locali una autonomia di governo;
- i controlli che un tempo venivano effettuati dalla GPA;
- la nascita (anni '70) e l'abolizione successiva dei CORECO (con la legge Bassanini);
- i continui interventi che ancora vengono effettuati dal Legislatore per correggere il T.U. del 2000.

Fa presente che ormai le Autonomie locali sono abbastanza mature per camminare da sole e quindi per organizzare forme di autogestione e di autocontrollo...

Cassetta n. 1: fine lato A/inizio lato B

(...) Purtroppo, continua l'oratore, di incombenze dall'alto ne arrivano tante (e qui l'oratore porta l'esempio del riordino dei LL.PP. con la Merloni)... Si doveva snellire ed invece ci si ritrova con più di 1000 articoli e tante incombenze! Allora interviene il legislatore e dice: discipliniamo i controlli nell'ambito delle autonomie accordate agli EE.L.L.-

Ed è quello che si sta cercando di fare, anche in forma abbastanza restrittiva.

L'oratore, a questo punto, enumera i vari tipi di controllo previsti nella proposta di Regolamento e parla di inevitabile appesantimento della attività dell'Ente, perché gli uffici sono sottodimensionati e nuove assunzioni non si possono fare. Solo a controllare il 5% delle determinazioni prodotte da ogni settore, occorrerà una notevole mole di lavoro. Di detti controlli, infatti, dovrà rimanere traccia. Si dovranno stilare dei verbali, per documentare tutti i vari passaggi.

**Cianella M.C.:** Commenta l'art. 6, commi 4, 5 e 6, a suo dire importanti per l'azione politica amm.va.

Accenna, quindi, all'autotutela (e si augura che il principio venga applicato, come quando si fanno le cause e poi gli appelli, che puntualmente, si perdonano!!!) ed all'analisi di impatto dei propri atti per valutarne gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione. L'oratrice

rapporta il tutto alla vicenda TARSU e dice che se ci si fosse fermati un momento a riflettere, tutto quello che è successo non sarebbe accaduto.

**Votazione emendamento integrativo così sintetizzato dalla Segretaria:**

Alla fine del comma 2 dell'art. 8, aggiungere..."ANCHE SU IMPULSO DI CONSIGLIERI COMUNALI O CITTADINI PORTATORI DI INTERESSI LEGITTIMI"...

Seguono le altre votazioni.

Alleg. C)



### Dichiarazione del capo gruppo del Partito Democratico al C.C. del 22 Gennaio 2013

A seguito degli spiacevoli fatti occorsi in questi ultimi mesi in seno a questo consiglio comunale il circolo del Partito Democratico di Mosciano e il gruppo consigliere ritengono doveroso precisare alcune situazioni ed esprimere la propria chiara e netta posizione. Il consigliere Andrenacci, passato tra le file dell'opposizione dopo aver annunciato le sue dimissioni dal consiglio comunale, in un comunicato rilasciato alla stampa rinnova la sua adesione al Partito Democratico pur essendosi collocato tra le file della minoranza in aperto dissenso con la giunta di Marcello e con il PD Moscianese.

Vogliamo ricordare al consigliere Andrenacci che il Partito Democratico è organizzato da regole interne che ne garantiscono il funzionamento democratico e corretto delle sue attività e tra queste gli rammentiamo l'art. 2 ai commi 6 e 9 che rispettivamente recitano: *"Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte; essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo."* e *"Sono escluse dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori del PD le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all'interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico"*.

Ritenendo che il nostro partito debba sempre fare tutti gli sforzi necessari per rispettare il volere degli elettori, in passato abbiamo messo in campo, da entrambe le parti, delle aperture per riconciliare un rapporto che si era lacerato a seguito dei noti fatti avvenuti in questa assise. Tuttavia da parte di Andrenacci sin da subito si è avuto totale disimpegno e disinteresse verso le attività politico – amministrative durante la scorsa estate e solo successivamente, a seguito dell'abbandono del torpore e del gattopardismo politico di qualche condottiero di ventura a lui legato, è tornato a "ruggire" e a frequentare quest'aula con una verve e un piglio insoliti.

Sortite personali, metodi politici che hanno solo il gusto dell'azione per l'azione fine a se stessa come quelle che di qualcuno che continua a ribadire la sua appartenenza al PD, a noi non appartengono, preferiamo il collettivo all'individuo e pertanto, sulla situazione di queste persone, ci si rimetterà al più vasto organo collegiale del partito per decidere le azioni da intraprendere, anche se, nel caso del consigliere Andrenacci, si precisa che per l'anno 2012 non ha mai rinnovato il suo tesseramento al Partito Democratico e pertanto è da ritenersi ormai un ex iscritto.

Da parte nostra tuttavia questo atteggiamento non ci lascia stupiti o ci coglie di sorpresa in quanto nell'ultimo anno i comportamenti tenuti dal consigliere Andrenacci sono stati alquanto ambigui e mai chiari relativamente ai suoi intendimenti futuri nei confronti del PD e di questa maggioranza. Le decisioni prese in consiglio comunale in merito agli accertamenti TARSU erano state da lui condivise e conseguentemente votate. Spesso, quando era in dissenso con le decisioni della maggioranza, il consigliere Andrenacci ha preferito non partecipare ai consigli comunali, relativamente invece a questo "casus belli" era presente in aula e votava a favore senza proferire parola durante lo svolgimento della seduta: sempre attento ad analizzare gli atti non ha trovato probabilmente nulla da eccepire a riguardo. Il partito democratico di Mosciano nei suoi confronti ha provato in ogni modo a ricucire un rapporto con l'obiettivo di avere un'unità d'intenti nell'azione politica. Probabilmente però gli intendimenti iniziali del consigliere in oggetto erano altri, forse non erano nemmeno mirati a progetti suoi personali, ma il tempo è galantuomo e saprà rivelare la realtà delle cose.

**Il gruppo consigliere e il circolo del PD di Mosciano**